



Circ. n° 286

Terme Vigliatore, 28/08/2017

Ai Genitori degli alunni dell'Istituto Comprensivo  
Al Personale di Segreteria  
Al DSGA

e p.c. Ai Docenti

**OGGETTO: Disposizioni in materia di vaccinazioni e frequenza scolastica a.s. 2017/2018**

Vista la Legge n. 119 del 31 luglio 2017, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 73 del 7 giugno 2017, riguardante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, vista la circolare del MIUR n. 1622 del 16/08/2017, si comunica quanto segue.

Il Decreto estende il numero delle vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia e nell'adolescenza da quattro a dieci, distinte in due gruppi:

I gruppo: 6 vaccinazioni obbligatorie in via permanente

1. Anti-poliomielitica
2. Anti-difterica
3. Anti-tetanica
4. Anti-epatite B
5. Anti-pertosse
6. Anti-Haemophilus influenzae tipo b

Il gruppo: 4 vaccinazioni obbligatorie sino a successiva valutazione, dopo una verifica triennale

7. Anti-morbillo
8. Anti-rosolia
9. Anti-parotite
10. Anti-varicella

Inoltre, sono previste 4 vaccinazioni raccomandate e gratuite offerte dalle Regioni:

- Anti-meningococcica B
- Anti-meningococcica C
- Anti-pneumococcica
- Anti-rotavirus
- 

ESONERI

Sono esonerati dall'obbligo i bambini immunizzati per effetto della malattia naturale, per averla già contratta, o quelli che si trovano in specifiche condizioni cliniche. In quest'ultimo caso, la vaccinazione può essere posticipata. Le suddette condizioni devono essere attestate dal pediatra di libera scelta o dal medico di medicina generale.

I minori che si trovano nella condizione di omissione o differimento sono inseriti, di norma, in classi nelle quali sono presenti solo minori vaccinati o immunizzati. I Dirigenti scolastici comunicano all'azienda sanitaria locale, entro il 31 ottobre di ogni anno, le classi nelle quali sono presenti più di due alunni non vaccinati.

#### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il rispetto degli obblighi vaccinali è un requisito per l'ammissione alla scuola dell'Infanzia. I bambini non vaccinati non potranno quindi essere ammessi alla frequenza di tale scuola.

#### DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Gli alunni della Scuola primaria e secondaria per i quali non sono stati rispettati gli obblighi vaccinali possono accedere a scuola, ma viene attivato un processo di regolarizzazione delle vaccinazioni.

#### OBBLIGHI PER LE FAMIGLIE A.S. 2017/2018

Le famiglie sono tenute a produrre la documentazione prevista, nei tempi e secondo le modalità, di seguito indicati,:

- **Entro il 10 settembre 2017 per la scuola dell'infanzia ed entro il 31 ottobre 2017 per la scuola primaria e la scuola secondaria,:**
  - Per l'avvenuta vaccinazione può essere presentata la relativa documentazione oppure un'autocertificazione
  - Per l'omissione e il differimento (in caso di comprovate motivazioni, quali malattia acuta, grave o moderata,...), e l'immunizzazione da malattia, deve essere presentata la relativa documentazione; in particolare, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale può essere comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante ovvero dagli esiti dell'analisi sierologica
  - Coloro che sono in attesa di effettuare la vaccinazione devono presentare copia della prenotazione dell'appuntamento presso l'ASL
- **Entro il 10 marzo 2018**, nel caso in cui sia stata precedentemente presentata l'autocertificazione, deve essere presentata la documentazione comprovante l'avvenuta vaccinazione

#### PROVVEDIMENTI E SANZIONI IN CASO DI INADEMPIENZE

In caso di mancata presentazione della documentazione nei termini previsti, il Dirigente scolastico è tenuto a segnalare la violazione all'ASL entro dieci giorni; l'ASL contatterà i genitori per un appuntamento e un colloquio informativo indicando le modalità e i tempi nei quali effettuare le vaccinazioni prescritte. Se non si presentano all'appuntamento oppure, a seguito del colloquio informativo non provvedano a far somministrare il vaccino al bambino, l'ASL contesterà formalmente l'inadempimento dell'obbligo.

La mancata osservanza dell'obbligo vaccinale a seguito della contestazione dell'ASL comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, proporzionata alla gravità dell'inadempimento. Tuttavia, non incorrono in sanzione quando provvedono a far somministrare al minore il

vaccino o la prima dose del ciclo vaccinale nel termine indicato dall'ASL nell'atto di contestazione, a condizione che completino il ciclo vaccinale nel rispetto delle tempistiche stabilite dall'ASL.

Si allegano Documenti ministeriali e modulo per l'autocertificazione.

**F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof.ssa Enrica Marano)**

Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs n. 39/1993

